

DELIBERA N. 278/25/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 2862/ZD
AVVIATO NEI CONFRONTI DI META PLATFORMS IRELAND LIMITED
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO
2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD.
DECRETO DIGNITÀ)
(CONTESTAZIONE 2/25/DSM N°PROC. 2862/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 novembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “DSA”);

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. Decreto Balduzzi);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta da questa Autorità, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità), la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Beni e Servizi - Gruppo Radiodiffusione ed Editoria - 1^a Sezione, con nota prot. n. 0047809 del 24 febbraio 2025 di questa Autorità, ha segnalato nei confronti del *social network* Facebook quanto segue.

“*La pagina Facebook di [...] risulta dedicata alla promozione delle sue attività quotidiane di sponsorizzazione, focalizzate principalmente sul mondo delle slot online e*

del gioco d'azzardo. La pagina funge da hub per aggiornamenti, eventi e interazioni con la comunità di appassionati. Il tipster [...] utilizza, inoltre, la pagina per annunciare e condividere link a sessioni di live streaming. La stessa presenta post che combinano testo, immagini e video, spesso con un tono informale e umoristico ed incoraggia l'interazione con i follower attraverso commenti, reazioni e condivisioni”.

Il tipster di cui sopra “mantiene un rapporto diretto con coloro che lo seguono creando un ambiente comunitario per gli appassionati di slot online. Attraverso la citata pagina social fornisce link ad altre piattaforme e altri canali social media, ampliando la sua presenza online e offrendo diversi punti di contatto per la sua comunità”.

Al contempo, però, la Guardia di Finanza ha precisato che “per quanto riguarda il social Facebook, si segnala che non sono presenti video caricati, ma esclusivamente link che avrebbero dovuto reindirizzare ai canali di altre piattaforme, ormai non più accessibili”.

Successivamente, questa Autorità ha accertato, contestato e notificato - CONT. 2/25/DSM N°PROC. 2862/ZD -, in data 09 maggio 2025, a Meta Platforms Ireland Limited - di seguito “Società” - la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per aver diffuso sul *social network* Facebook, quale sito o mezzo di diffusione dei contenuti pubblicitari di giochi con vincite in denaro, tramite lo specifico *link* [.....] contenuti che invitano alla pratica del gioco d’azzardo o comunque incentivano all’acquisto e al consumo di giochi o scommesse con vincite in denaro, così realizzando un’attività promozionale dei giochi medesimi.

2. Deduzioni della società

La parte, una volta esercitato, in data 05 giugno 2025, il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sanzionatorio, nel presentare, in data 01 luglio 2025, appositi scritti difensivi, ha chiesto l’archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, eccependo quanto segue.

La Società ha adottato tutte le misure idonee a impedire l’accesso alla pagina Facebook oggetto di contestazione da parte degli utenti in Italia.

La Società si è soffermata a illustrare le modalità di funzionamento del servizio Facebook offerto, distinguendo i c.d. contenuti organici, ossia quei contenuti generati dagli utenti che non sono diffusi attraverso pubblicità a pagamento, dai contenuti propriamente pubblicitari.

In particolare, la parte sostiene che, nella vicenda in esame, non si è in presenza di contenuti pubblicitari, in quanto, tra l’altro, al momento della ricezione della contestazione sulla pagina Facebook non era pubblicato alcun annuncio pubblicitario.

Inoltre, sulla pagina Facebook contestata, un gran numero di post pubblicati nell'ultimo anno non riguardano in alcun modo il gioco d'azzardo, nessuno dei contenuti presenti su di essa è di tipo pubblicitario e l'utente non ha pubblicato inserzioni.

Invero, a dire della parte ***“non risulta che sia stato promosso direttamente alcun servizio di gioco d'azzardo, in quanto la Pagina Contestata non appare fornire accesso ad alcun servizio di slot”***.

Inoltre, anche dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che la maggior parte dei contenuti presenti sulla pagina Facebook contestata non siano più accessibili, risultando, così, di fatto non possibile individuarne una qualche finalità promozionale.

La Società, poi, eccepisce l'inapplicabilità del c.d. decreto dignità per la violazione del principio del Paese di Origine, in quanto il Paese di stabilimento della Stessa è l'Irlanda.

Inoltre, l'art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 va disapplicato, in quanto è stato adottato in violazione dell'obbligo di notifica previsto dalla Direttiva (UE) 2015/1535.

Nel merito, la Società eccepisce di non essere venuta a conoscenza dell'esistenza della stessa pagina Facebook contestata, se non dopo la notifica della contestazione.

Per tale motivo, la Società ritiene di non essere responsabile dei contenuti generati dagli utenti e pubblicati su servizi come Facebook, ai sensi degli articoli 16 del Decreto Legislativo 70/03 e 6 del DSA.

In una serie di procedimenti instaurati nei confronti di hosting provider stranieri, l'Autorità non ha applicato la normativa contenuta nel c.d. decreto dignità in relazione a contenuti organici generati dagli utenti *“come nel caso del presente Procedimento”*.

Inoltre, quanto contestato contrasta, comunque, con le stesse Linee guida, in quanto le stesse *“confermano che gli hosting provider, come Meta Ireland nella fornitura del Servizio Facebook, che non esercitano il controllo sui contenuti in questione, non possono essere soggetti a sanzioni ai sensi del Decreto Dignità”*.

Infine, a dire della parte, *“la Contestazione viola la libertà di espressione dell'Utente e il principio di proporzionalità sancito, tra gli altri, dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dal DSA e dal TUSMA”*.

In sede di audizione tenutasi il giorno 10 luglio 2025, la Società ha ribadito che *“dai contenuti organici pubblicati sulla pagina Facebook oggetto di contestazione Meta Platforms Ireland Limited non riceve alcun compenso economico”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene che Meta Platforms Ireland Limited non sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto

legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 per i motivi, di seguito, esposti.

Ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 occorre operare una fondamentale verifica in ordine alla sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, di una qualche forma di pubblicità rivolta al gioco con vincite in denaro.

Ora, l'Autorità, quindi, si riserva di vagliare il contenuto di ogni singola comunicazione al fine di valutarne, in concreto, la valenza commerciale/promozionale o informativa, tenuto conto delle *“modalità di confezionamento del messaggio”* (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione, ecc.)

Tanto premesso, nella vicenda in esame da una più attenta analisi della fattispecie concreta si ritiene che non sia dimostrabile, in punto di fatto, la riconducibilità del contenuto della pagina Facebook, come segnalata dalla Guardia di Finanza, ad alcuno dei casi cui fa riferimento il paragrafo 5 della delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, in quanto, innanzitutto, non si riscontrano specifici rapporti commerciali intercorrenti tra la Società e il titolare della pagina Facebook oggetto di contestazione.

In particolare, la violazione del divieto dell'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 da parte della Società è da ritenersi non sussistente, in quanto Meta Platforms Ireland Limited non risulta direttamente destinataria di un compenso valorizzabile in termini economici derivante dai contenuti presenti nella pagina Facebook oggetto di contestazione, né che abbia conseguito indirettamente vantaggi, come una maggiore visibilità della pagina Facebook stessa o una maggiore fidelizzazione di un pubblico tematicamente interessato al gioco d'azzardo, tali da tradursi in forme di monetizzazione, ad esempio mediante sponsorizzazioni future o collaborazioni commerciali.

Parimenti, si rileva che la Società ha adottato misure che hanno impedito l'accesso alla pagina Facebook contestata da parte degli utenti in Italia, non appena avuta notizia della presunta violazione solo a seguito della ricezione dell'atto di contestazione.

Al fine di adottare un provvedimento finale che risulti sorretto da una istruttoria completa ed esaustiva, l'Organo collegiale, nelle riunioni del 30 settembre e del 07 ottobre u.s., ha chiesto a questa Direzione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della delibera n. 410/14/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.

La Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali di questa Autorità, successivamente, nel rendere noto a Meta Platforms Ireland Limited della succitata richiesta, ha comunicato alla predetta società, con nota prot. n. 0243691 del 01 ottobre u.s., la proroga di ulteriori sessanta giorni, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della delibera

suindicata, del termine per l'adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio n. 2862/ZD, avente, così, naturale scadenza il giorno 5 dicembre p.v..

Riguardo, specificatamente, agli approfondimenti disposti al fine di avvalorare quanto, già, proposto dalla predetta Direzione nelle succitate riunioni in termini di archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, gli stessi hanno interessato l'esame di precedenti delibere adottate da questa Autorità nonché delle sentenze emesse in materia di divieto di pubblicità anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo.

Tanto premesso, a sostegno della proposta di archiviazione avanzata nelle precedenti riunioni dell'Organo collegiale in ordine all'assenza di un compenso valorizzabile in termini economici derivante dai contenuti presenti nella pagina Facebook oggetto di contestazione e così via a favore di Meta Platforms Ireland Limited, si rammenta che questo Consiglio con delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023 ha archiviato un procedimento sanzionatorio, in quanto, rilevata *“l'assoluta mancanza di alcun tipo di rapporto commerciale con i 30 content creator, non può essere imputata alcuna responsabilità in capo alla piattaforma in oggetto”*, non avendo, così, la medesima *“alcuna conoscenza circa l'illecito commesso presso la propria piattaforma di condivisione di video”*.

Con delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023, questa Autorità non ha sanzionato una società per n. 11 su complessivamente 18 contenuti illeciti diffusi da profili personali di utenti, in quanto *“alla luce di quanto dichiarato dalla società circa l'assoluta mancanza di alcun tipo di rapporto commerciale non può essere imputata ad essa alcuna responsabilità per i contenuti caricati sulle piattaforme in oggetto (Facebook e Instagram)”* non avendo *“la stessa [...] avuto alcuna conoscenza circa l'illecito commesso. E ciò in ossequio a quanto previsto dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla direttiva e-commerce e sul decreto di recepimento (d.lgs. N. 70/2003) in relazione alla figura dell'hosting provider e alle condizioni perché ricorra l'esenzione da responsabilità (cfr. Artt. 16 e 17 del citato d.lgs. 70), nonché e alla luce del dettato dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento DSA. [...] Meta ha rimosso esclusivamente 11 dei 18 profili account segnalati. [...] Ne discende dunque la responsabilità della società per i 7 account e i video ivi diffusi relativi a contenuti illeciti in violazione dell'articolo 9 del Decreto Dignità non rimossi a seguito della notifica dell'atto di contestazione”*.

Successivamente, con delibera n. 285/24/CONS del 24 luglio 2024 il Consiglio stesso ha archiviato un procedimento sanzionatorio, in quanto *“alla luce di quanto emerso dall'attività istruttoria circa l'assenza di rapporti commerciali con i content creator*

titolari dei canali [...] oggetto della contestazione, si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla Società”.

Al contrario, con le delibere nn.317/23/CONS del 5 dicembre 2025, 275/22/CONS del 19 luglio 2022 e 422/22/CONS del 14 dicembre 2022, l’Autorità, rispettivamente, una volta accertata l’esistenza di contratto di “*partnership commerciale*” stipulato tra una società che gestisce una piattaforma di condivisione di video *on line* e un *content creator*, al fine di ottenere maggiori ricavi, una volta dimostrati i guadagni di un’altra società che gestisce una piattaforma di condivisione di video *on line* ricavati “*da tutti i messaggi pubblicitari che veicola sui contenuti degli utenti, circostanza che comporta una compartecipazione nella remunerazione della piattaforma stessa*” e, infine, una volta appurato che video e immagini relative a giochi con vincite in denaro risultavano sponsorizzati da una società che gestisce una piattaforma *on line* dietro pagamento di utenti *business* ossia pagine di aziende commerciali, ha adottato i dovuti provvedimenti di ordinanza-ingiunzione.

Oltre a ciò, come sopra riportato, Meta Platforms Ireland Limited “*ha adottato misure che hanno impedito l’accesso alla pagina Facebook contestata da parte degli utenti in Italia, non appena avuta notizia della violazione a seguito della ricezione dell’atto di contestazione*”, nonostante la Società abbia sostenuto, in sede di esercizio del diritto di difesa, che “***nessuno dei contenuti disponibili sulla Pagina Contestata era di tipo pubblicitario e l’Utente non aveva pubblicato inserzioni***”, in quanto “*tutti i contenuti disponibili sulla Pagina Contestata, infatti, erano contenuti organici [...]*” e nonostante la Guardia di Finanza abbia relazionato a questa Autorità che “*per quanto riguarda il social Facebook, [...] non sono presenti video caricati ma esclusivamente link che avrebbero dovuto reindirizzare ai canali di altre piattaforme, ormai non più accessibili*”.

Nel caso di hosting, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento (UE) 2022/2065, “*il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dei contenuti; oppure b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l’accesso agli stessi*”.

Tale regime normativo deve essere interpretato nel senso che, ai fini della configurabilità della responsabilità in capo al prestatore di servizi della società dell’informazione per l’illecito ipotizzato, diventa dirimente individuare il momento in

cui possa ritenersi dimostrabile con certezza che il medesimo sia venuto “*effettivamente a conoscenza*” della presunta condotta illecita.

In particolare, ove si dimostri che l’effettiva conoscenza da parte del prestatore di servizi della società dell’informazione dei presunti contenuti illeciti veicolati dagli utenti sia avvenuta solo a seguito della notifica dell’atto di contestazione, lo stesso ben potrebbe far valere il regime di esenzione di responsabilità, di cui al richiamato art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2065, non gravando su quello alcun obbligo generale di sorveglianza preventivo su quanto caricato dagli utenti (cfr. articolo 8 del Regolamento (UE) 2022/2065).

Viceversa, ove sia possibile dimostrare che la conoscenza effettiva della presunta condotta illecita sia avvenuta in un momento antecedente alla notifica dell’atto di contestazione, il prestatore di servizi della società dell’informazione non potrà avvalersi del predetto regime di esenzione di responsabilità.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, “*il prestatore di servizi [che] non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita (ovvero, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione) e, non appena a conoscenza dei fatti, dietro comunicazione delle autorità competenti, si attivi immediatamente per la rimozione delle informazioni*” non è da considerarsi responsabile del contenuto eventualmente illecito fornito da terzi.

In altri termini, la Corte di Giustizia ha puntualizzato che la responsabilità del gestore di una piattaforma *on line* “*deve essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto*” che deve essere “*attivo, atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati*”, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli “*abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi*”.

In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria “*la mera circostanza che il gestore sia al corrente, in via generale, della disponibilità illecita di contenuti protetti sulla sua piattaforma non è sufficiente per ritenere che esso intervenga allo scopo di dare agli internauti l’accesso a tali contenuti. La situazione è tuttavia diversa nel caso in cui tale gestore, seppur informato dal titolare dei diritti del fatto che un contenuto protetto è illecitamente comunicato al pubblico tramite la propria piattaforma, si astenga dall’adottare immediatamente le misure necessarie per rendere inaccessibile tale contenuto*”.

La stessa Corte, inoltre, ha ribadito che la strumentalità necessaria del gestore di una piattaforma nella diffusione di contenuti illeciti non costituisce, di per sé, indice di

responsabilità del gestore stesso, dovendosi, invece, avere riguardo al carattere intenzionale dell'intervento, consistente nel *“fatto di intervenire con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento”* nonché alla circostanza che quello, messo al corrente dell'illecito consumato attraverso quest'ultima, *“si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione”*. (Corte di giustizia, grande sezione, 23 marzo 2010, n. 236, Google France e Google, cause da C-236/08 a C-238/08, punto 113; cfr. anche Id., grande sezione, 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, punto 113; Id., terza sezione, 7 agosto 2018, Coöperative Vereniging SNBREACT U.A. c. Deepak Mehta, C-521/17, punto 47; Id., grande sezione, 22 giugno 2021, YouTube, cause C-682/18 e C-683/18, punto 115-116).

Secondo la giurisprudenza nazionale, il prestatore dei servizi di hosting è ritenuto responsabile della illiceità dei contenuti ospitati, laddove *“non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere”* (Cassazione civile sez. I, 16 settembre 2021, n. 25070; id. 19 marzo 2019, n. 7708).

Inoltre, considerato che l'hosting provider passivo *“pone in essere un'attività di prestazione di servizi di ordine meramente tecnico e automatico, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi”*, rispetto a questa figura *“va esclusa la responsabilità in caso di mancata manipolazione dei dati memorizzati”*. (Cons. di Stato, sez. VI, 18 maggio 2021 n. 3851)

Diversamente, l'attività dell'hosting attivo comprende *“attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti pubblicati dagli utenti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione. Trattasi all'evidenza, anche dinanzi all'evoluzione tecnologica, di indici esemplificativi e che non debbono essere tutti compresenti. Ciò che rileva è che deve trattarsi, in ogni caso, di condotte che abbiano in sostanza l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione*

dei contenuti da parte degli utenti, il cui accertamento in concreto non può che essere rimesso al giudice di merito.” (Cons. di Stato, sez. VI, 18 maggio 2021 n. 3851).

Applicando, pertanto, le predette coordinate elaborate dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria alla vicenda in esame, dall’analisi della documentazione in atti non è dimostrabile che Meta Platforms Ireland Limited abbia svolto, mediante una gestione imprenditoriale, un servizio di promozione di contenuti di terze parti, non rimanendo neutrale rispetto a detti contenuti.

Il servizio in questione, come Meta Platforms Ireland Limited ha puntualizzato in sede di esercizio del diritto di difesa, prevede, infatti, che *“su Facebook gli utenti creano e condividono autonomamente testi, immagini o brevi video senza alcun coinvolgimento di Meta Ireland nel processo di creazione. Questo vale sia per i contenuti organici, sia per i contenuti pubblicitari”*.

Inoltre, *“l’attività di Meta si limita alla fornitura di un servizio “consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, vale a dire alla messa a disposizione di uno spazio virtuale in cui l’Utente ha creato la Pagina Contestata e i contenuti pubblicati su di essa senza il coinvolgimento di Meta Ireland nel processo creativo”*.

Tra l’altro, la Società ha documentato che la *“Libreria inserzioni (Ad Library) [.....] rivela che la Pagina Contestata non ha pubblicato alcuna pubblicità in tutto l’anno precedente alla notifica della Contestazione a Meta Ireland. ”*

Infine, *“prima di ricevere la Contestazione, Meta Ireland non era neppure a conoscenza dell’esistenza della Pagina Contestata, e pertanto non può essere considerata responsabile [.....].”*

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano tutti gli indici che portano ad escludere la responsabilità di Meta Platforms Ireland Limited in termini di conoscenza e di controllo preventivi, in ordine ai contenuti che nella pagina Facebook sono stati creati dallo streamer, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Nella fattispecie all’esame, per il suo concreto atteggiarsi, risulta che Meta Platforms Ireland Limited non abbia svolto un’attività ulteriore rispetto alla semplice messa a disposizione della propria piattaforma, nel senso che si è limitata a svolgere le ordinarie attività perfettamente compatibili con il ruolo passivo dell’*hosting provider*.

Sulla scorta di tali considerazioni, nella vicenda in esame, si fa presente che la Società non è addivenuta neppure alla stipula di alcun tipo di ulteriore rapporto contrattuale con il titolare della pagina, previa verifica dell’argomento generale e dei contenuti specifici presenti nella pagina Facebook in esame e, per di più, non ha ricevuto alcun profitto dal compimento di eventuali attività commerciali, circostanze che viceversa

ne avrebbero potuto pure configurare, solo a certe condizioni e non in via generale, un ruolo attivo, rendendola pienamente consapevole della liceità o meno del contenuto presente nella pagina Facebook. (Corte di giustizia, Grande Sezione, 22 giugno 2021, cause riunite C682/18 e C683/18, punto 114).

Considerato che Meta Platforms Ireland Limited non ha avuto modo di analizzare *ex ante* i contenuti della pagina Facebook, non avendo, così, avuto alcuna conoscenza circa il presunto illecito commesso se non solo dopo la notifica dell'atto di contestazione dell'Autorità e considerato che, al contempo, ha prontamente rimosso i relativi contenuti, una volta venutane a conoscenza, approntando, così, le cautele e le attività che l'operatore di normale diligenza deve porre in essere per beneficiare della clausola di esonero dalla responsabilità, di cui al succitato articolo 6, comma 1 del predetto Regolamento. (Cfr. delibere nn.317/23/CONS del 5 dicembre 2023 e 331/23/CONS del 20 dicembre 2023), si ritiene che la Società stessa non possa essere considerata in alcun modo responsabile per la diffusione di contenuti presuntivamente contrari alla disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

RITENUTO, pertanto, che quanto sopra argomentato possa assumere carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate dalla parte, escludendone, così, ogni ulteriore esame per esigenze di economia procedimentale;

RITENUTO, pertanto, in esito all'attività istruttoria svolta, che non risulta integrata la violazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 e che ricorrono, pertanto, i presupposti ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2862/ZD avviato nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella